



Michelangelo Flaccavento
Barbara Giannetti

Diritto & Economia

Settore nautico Nuova Edizione Openschool

Per Conduzione
di apparati e impianti
marittimi,
Conduzione
del mezzo navale
e Costruzioni navali



Edizione **OPENSCHOOL**

1	LIBRODITESTO
2	E-BOOK+
3	RISORSEONLINE
4	PIATTAFORMA

HOEPLI

**MICHELANGELO FLACCAVENTO
BARBARA GIANNETTI**

DIRITTO & ECONOMIA
Settore nautico

Nuova Edizione Openschool

**Per Conduzione di apparati e impianti marittimi,
Conduzione del mezzo navale
e Costruzioni navali**



EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO

Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2019

Via Hoepli 5, 20121 Milano (Italy)

tel. +39 02 864871 – fax +39 02 8052886

e-mail hoepli@hoepli.it

www.hoepli.it



Tutti i diritti sono riservati a norma di legge
e a norma delle convenzioni internazionali

Presentazione

Siamo lieti di premettere alla terza edizione di questo volume i nostri più vivi ringraziamenti ai docenti che ci hanno fornito preziosi consigli; grazie ai loro suggerimenti abbiamo potuto introdurre quelle correzioni e quegli ampliamenti che la pratica didattica ha suggerito. La nuova veste editoriale, arricchita di nuove immagini a colori, contribuisce a rendere meno arida la materia, non sempre facile, ma importante e formativa per il futuro tecnico navale (sia costruttore che conduttore del mezzo).

Alla fine di ogni unità didattica è stata introdotta una sintesi che facilita l'acquisizione dei concetti trattati; tale "sintesi" è in lingua inglese al fine di consentire allo studente di acquisire il lessico della disciplina e familiarizzare con le espressioni in uso nel settore navale.

Alla fine di ogni unità didattica viene inoltre proposta una serie di domande a risposta multipla in modo che lo studente possa procedere ad una autovalutazione delle conoscenze acquisite.

Il volume, al pari delle precedenti edizioni, è stato concepito principalmente come libro di testo per studenti e risponde alle indicazioni contenute nei documenti ministeriali sui nuovi Istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo "Trasporti e logistica", articolazione "Costruzione e conduzione del mezzo navale" relativamente alla disciplina "Diritto ed economia". Il testo è però destinato anche a quanti operano nello svolgimento della loro professione (tecnici progettisti e conduttori del mezzo navale), sia che operino all'interno di una organizzazione navale, sia che svolgano privatamente la loro attività; è anche dedicato a quanti, appassionati di diritto della navigazione, desiderano approfondire le loro conoscenze.

Non potendo evidentemente sviluppare tutta la materia con adeguata ampiezza, ci si è proposti di fornire, assieme alle nozioni basiche, uno schema organico nel quale si possano inquadrare sistematicamente le nozioni che verranno impiegate nella vita professionale e ci si è proposti di insegnare almeno a servirsi del codice. Certi argomenti interessano infatti i conduttori del mezzo e i costruttori non meno dei giuristi; ciò non significa che il conduttore navale deve essere anche un giurista; vuol dire che egli deve conoscere di diritto quel tanto che gli consenta di operare in tutto il mondo avendo una visione chiara di quali sono i suoi diritti e i suoi doveri e, di conseguenza, del comportamento da tenere.

Il testo è articolato in quattro **moduli didattici**, suddivisi in venticinque **unità didattiche**. I moduli didattici che compongono il volume sono stati strutturati in modo da comprendere l'insieme dei contenuti previsti dalle indicazioni ministeriali.

Nel **primo modulo** (teoria generale del diritto), dopo un richiamo delle nozioni fondamentali che sono alla base del diritto (fonti, soggetti del diritto, Stato, organizzazioni nazionali e internazionali), vengono presentati in forma sintetica e

riassuntiva le nozioni di bene e di proprietà, le obbligazioni e la disciplina giuridica del contratto.

Nel **secondo modulo** (diritto commerciale) vengono trattati gli argomenti tipici dell'economia industriale analizzati dal punto di vista giuridico; vengono approfonditi i concetti di impresa e azienda, società e diritto del lavoro; si conclude con un cenno all'organizzazione aziendale.

Nel **terzo modulo** (organizzazione giuridica della navigazione) vengono presentate le fonti del diritto della navigazione e vengono esaminati lo spazio marino e le navi dal punto di vista della navigabilità e della documentazione che deve accompagnare la nave nella sua vita. Vengono analizzate le regole del mare e gli enti nautici sia nazionali che internazionali.

Nel **quarto modulo** (disciplina della navigazione), dopo aver introdotto i concetti di demanio marittimo e di porto con le relative infrastrutture, sono trattate le licenze e le abilitazioni nautiche, l'impresa della navigazione marittima, i contratti di trasporto marittimo, le assicurazioni e le ipoteche.

La struttura per moduli e la successiva divisione in unità didattiche permettono una sequenza di esposizione e di apprendimento adattabile alle diverse impostazioni didattiche; in tal modo il docente può scegliere il percorso didattico più idoneo alla classe affidatagli e all'indirizzo della scuola.

Ogni modulo si apre con l'indice delle unità didattiche in esso contenuti; seguono le indicazioni delle conoscenze richieste (prerequisiti) per una miglior comprensione di quanto sarà esposto, le conoscenze alla cui acquisizione mira ciascun modulo e le abilità che gli studenti dovranno raggiungere al termine del percorso.

Gli autori ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno far loro pervenire, attraverso l'editore, osservazioni, critiche e suggerimenti atti a migliorare il testo.

Gli autori

AREA DIGITALE



Codice della navigazione - Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato alla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e al decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 111.



Convenzione di Montego Bay - Testo dell'accordo sottoscritto il 10 dicembre 1982 a Montego Bay (Giamaica) da 155 Stati.



Sintesi in italiano

Indice

Presentazione

Modulo A - Teoria generale del diritto

UNITÀ A1 - Il diritto e i soggetti del diritto

A1.1	Le norme giuridiche e il loro contenuto	3
A1.2	Il diritto soggettivo e oggettivo	5
A1.3	I rami dell'ordinamento giuridico	6
A1.4	Le fonti del diritto - Gerarchia delle fonti	7
A1.5	L'interpretazione delle norme giuridiche	10
A1.6	Limiti ed efficacia delle norme giuridiche	12
A1.7	I soggetti del diritto	13
A1.8	Le persone fisiche	13
A1.9	Le persone giuridiche	17
	Summary - The law and its subjects	19
	Domande a risposta multipla	23

UNITÀ A2 - Lo Stato e le relazioni internazionali

A2.1	Lo Stato - La Repubblica italiana	25
A2.2	Cittadinanza	32
A2.3	Il diritto internazionale	35
A2.4	Il diritto comunitario	36
A2.5	Le organizzazioni internazionali - L'ONU	38
A2.6	Le organizzazioni militari - La NATO	42
	Summary - The State and the international relationship	44
	Domande a risposta multipla	47

UNITÀ A3 - I beni e la proprietà

A3.1	I diritti reali	49
A3.2	I beni e le loro classificazioni e distinzioni	50
A3.3	I beni degli enti pubblici	53
A3.4	La proprietà	55
A3.5	Modi di acquisto della proprietà	56

A3.6	Tutela della proprietà	59
A3.7	Il possesso e le azioni di enunciazione.....	60
A3.8	I diritti reali su cosa altrui.....	62
A3.9	Diritti reali di garanzia	63
	Summary - Assets and the properties	66
	Domande a risposta multipla.....	69

UNITÀ A4 - Le obbligazioni

A4.1	Le fonti delle obbligazioni.....	71
A4.2	Gli elementi del rapporto obbligatorio	71
A4.3	L'estinzione delle obbligazioni.....	73
A4.4	L'inadempimento.....	76
A4.5	La modificazione dei soggetti dell'obbligazione.....	77
	Summary - The obligations	81
	Domande a risposta multipla.....	83

UNITÀ A5 - Disciplina giuridica del contratto

A5.1	Il contratto e l'autonomia contrattuale.....	85
A5.2	Classificazione dei contratti	86
A5.3	Gli elementi essenziali del contratto.....	87
A5.4	Gli elementi accidentali del contratto	91
A5.5	L'interpretazione del contratto	92
A5.6	Efficacia del contratto.....	93
A5.7	L'invalidità del contratto.....	94
A5.8	La risoluzione del contratto	98
A5.9	I contratti tipici.....	100
	Summary - Legal framework of the contract	102
	Domande a risposta multipla.....	104

Modulo B - Diritto commerciale

UNITÀ B6 - L'impresa e l'azienda

B6.1	Natura dell'imprenditore e dell'impresa.....	109
B6.2	Classificazioni dell'impresa e dell'imprenditore	110
B6.3	La capacità di esercizio dell'impresa	115
B6.4	L'imprenditore occulto.....	116

B6.5	La crisi dell'impresa.....	116
B6.6	Gli ausiliari dell'imprenditore.....	118
B6.7	L'azienda	119
B6.8	I diritti d'autore e d'invenzione.....	123
	Summary - The firm and the enterprise.....	126
	Domande a risposta multipla.....	129
 UNITÀ B7 - Le società		
B7.1	Definizioni e classificazione.....	131
B7.2	Società di persone.....	132
B7.3	Società di capitali	135
B7.4	Trasformazione, fusione e scissione delle società	138
B7.5	Le società cooperative e le mutue assicurazioni	140
B7.6	La società europea.....	141
B7.7	Società controllate e società collegate.....	142
	Summary – The companies	143
	Domande a risposta multipla.....	145
 UNITÀ B8 - Il diritto del lavoro		
B8.1	Il contratto di lavoro e le sue fonti.....	147
B8.2	Il contratto di lavoro subordinato.....	149
B8.3	Il diritto sindacale.....	154
B8.4	Il lavoro autonomo.....	156
B8.5	Il lavoro parasubordinato	158
B8.6	La legislazione sociale	158
	Summary - The labor law	160
	Domande a risposta multipla.....	163
 UNITÀ B9 - Organizzazione industriale		
B9.1	Organizzazioni produttive.....	165
B9.2	Evoluzione storica dei modelli organizzativi.....	165
B9.3	I settori della produzione.....	170
B9.4	Organizzazione aziendale	172
B9.5	I processi come criterio organizzativo.....	175
B9.6	Centri di azione dell'azienda - Organigramma	175
	Summary - Industrial organization	177
	Domande a risposta multipla.....	179

Modulo C - Organizzazione giuridica della navigazione

UNITÀ C10 - Il diritto della navigazione marittima

C10.1	Nozioni introduttive - Le fonti.....	183
C10.2	Il codice della navigazione.....	185
C10.3	Le leggi e i regolamenti.....	188
C10.4	Le norme corporative.....	188
C10.5	Usi e consuetudini.....	189
C10.6	Il diritto comune.....	189
C10.7	La normativa comunitaria.....	190
C10.8	Le convenzioni internazionali.....	192
	Summary - Sea navigation law.....	195
	Domande a risposta multipla.....	197

UNITÀ C11 - Il regime giuridico dei mari

C11.1	Lo spazio marino.....	199
C11.2	La linea di base e le acque interne.....	199
C11.3	Il mare territoriale e le zone ad esso associate.....	201
C11.4	L'alto mare.....	207
C11.5	La legge imperante a bordo delle navi.....	208
C11.6	La navigazione marittima.....	209
C11.7	La protezione dell'ambiente marino.....	210
	Summary - The sea legal system.....	211
	Domande a risposta multipla.....	213

UNITÀ C12 - L'organizzazione amministrativa della navigazione marittima

C12.1	L'amministrazione della navigazione.....	215
C12.2	Gli enti marittimi internazionali.....	215
C12.3	L'organizzazione marittima italiana.....	219
C12.4	Il registro italiano navale.....	225
C12.5	La direzione marittima.....	226
C12.6	La corporazione dei piloti del porto.....	227
C12.7	La Lega navale italiana.....	227
C12.8	Amministrazione della navigazione interna.....	228
	Summary - Administrative organization of sea navigation.....	230
	Domande a risposta multipla.....	232

UNITÀ C13 - La nave

C13.1	Navi e galleggianti - Definizioni	235
C13.2	Le parti della nave - Classificazioni	237
C13.3	Classificazione giuridica delle navi	238
C13.4	Classificazione tecnica - Navi maggiori e minori	239
C13.5	Classificazione secondo l'impiego	240
C13.6	La proprietà e la comproprietà della nave	248
	Summary - The ship.....	252
	Domande a risposta multipla.....	255

UNITÀ C14 - La costruzione della nave

C14.1	L'attività normativa degli Stati.....	257
C14.2	L'evento giuridico.....	258
C14.3	Il contratto di costruzione.....	259
C14.4	I cantieri navali.....	260
C14.5	Il personale.....	263
C14.6	Il materiale impiegato nella costruzione.....	264
C14.7	Il varo della nave.....	265
C14.8	Le prove in mare.....	266
C14.9	La certificazione di un'impresa navale.....	267
	Summary - The construction of the ship	269
	Domande a risposta multipla.....	271

UNITÀ C15 - L'ammissione della nave alla circolazione

C15.1	La navigabilità della nave - Attività ispettive.....	273
C15.2	Stazzatura della nave.....	275
C15.3	Marche di individuazione della nave.....	277
C15.4	Iscrizione nei registri e cancellazione.....	279
C15.5	Requisiti di nazionalità.....	281
C15.6	Demolizione della nave.....	283
	Summary - The admission of the ship to navigability.....	285
	Domande a risposta multipla.....	287

UNITÀ C16 - I documenti della nave

C16.1	Classificazione dei documenti.....	289
C16.2	La documentazione tecnica della nave	290
C16.3	La documentazione di bordo	291
C16.4	La documentazione di manutenzione	299
C16.5	La documentazione delle navi minori.....	300

C16.6	La regolare tenuta dei documenti di bordo.....	300
	Summary - The ship's papers.....	301
	Domande a risposta multipla.....	303

Modulo D - Disciplina della navigazione

UNITÀ D17 - Il demanio marittimo - Il porto

D17.1	La proprietà pubblica e privata	307
D17.2	Il demanio marittimo	309
D17.3	Le concessioni demaniali marittime.....	311
D17.4	Il demanio nella navigazione interna.....	313
D17.5	Vincoli alla proprietà privata.....	314
D17.6	Il porto - Natura giuridica	315
D17.7	Classificazione dei porti.....	316
D17.8	Le infrastrutture portuali	319
	Summary - The maritime state property - The port	322
	Domande a risposta multipla.....	324

UNITÀ D18 - La gestione dei porti

D18.1	L'autorità portuale	327
D18.2	Il comandante del porto.....	332
D18.3	Il capo del circondario marittimo	333
D18.4	Il capo del compartimento marittimo	334
D18.5	Provvedimenti di polizia portuale.....	336
D18.6	Attività amministrativa nei porti interni.....	337
D18.7	Le operazioni portuali e i servizi portuali	337
D18.8	Segnaletica e luci di porto.....	344
	Summary - The management of ports	349
	Domande a risposta multipla.....	351

UNITÀ D19 - Il personale marittimo - Le licenze e le abilitazioni

D19.1	Il personale marittimo.....	353
D19.2	Le abilitazioni nautiche previste dalla normativa	356
D19.3	Personale di coperta	357
D19.4	Personale di macchina.....	360
D19.5	Il personale della navigazione interna.....	362

D19.6	La patente nautica da diporto.....	364
D19.7	Le organizzazioni di addestramento.....	367
	Summary - The maritime staff - Licenses and qualifications	371
	Domande a risposta multipla.....	374

UNITÀ D20 - L'impresa della navigazione

D20.1	L'armatore.....	377
D20.2	Le responsabilità dell'armatore.....	378
D20.3	Le società di armamento fra comproprietari.....	379
D20.4	L'equipaggio della nave.....	380
D20.5	Il rapporto di lavoro.....	383
D20.6	I reati commessi dall'equipaggio.....	389
D20.7	Il comandante della nave.....	391
D20.8	La rappresentanza dell'armatore.....	397
D20.9	Il raccomandatario marittimo - Attribuzioni.....	398
	Summary - The nautical company.....	400
	Domande a risposta multipla.....	402

UNITÀ D21 - Contratti di utilizzazione della nave - Servizi marittimi

D21.1	Tipologie di contratti.....	405
D21.2	Il contratto di locazione.....	405
D21.3	Il contratto di noleggio.....	409
D21.4	Il comodato.....	411
D21.5	Il contratto di trasporto marittimo.....	411
D21.6	Responsabilità del vettore per danni a passeggeri e bagagli.....	420
D21.7	I servizi di lavoro marittimo.....	423
D21.8	Attività nautiche da diporto.....	428
	Summary - Ship employment contracts - Maritime services.....	431
	Domande a risposta multipla.....	433

UNITÀ D22 - I sinistri - Le assicurazioni

D22.1	Le avarie.....	435
D22.2	Responsabilità per danni da urto.....	436
D22.3	Regime giuridico.....	436
D22.4	Il contratto di assicurazione.....	437
D22.5	L'assicurazione delle cose.....	439
D22.6	L'assicurazione di responsabilità.....	441
D22.7	Il rischio assicurato.....	441
D22.8	Liquidazione dell'indennizzo.....	442

	Summary - Accidents and insurances.....	444
	Domande a risposta multipla.....	446
UNITÀ D23 - L'assistenza e il salvataggio		
D23.1	Gli istituti di assistenza e salvataggio	449
D23.2	Il soccorso obbligatorio.....	450
D23.3	Il soccorso contrattuale.....	452
D23.4	Il soccorso spontaneo.....	452
D23.5	L'indennità e il compenso.....	452
D23.6	Soccorso e rimorchio	454
D23.7	Soccorso e tutela dell'ambiente marino.....	455
D23.8	Organizzazione preposta al soccorso.....	455
	Summary - Assistance and rescue	457
	Domande a risposta multipla.....	459
UNITÀ D24 - Recupero e ritrovamento di relitti		
D24.1	Il recupero di relitti.....	461
D24.2	Recupero privato.....	462
D24.3	Recupero d'ufficio.....	463
D24.4	Obblighi nascenti dal recupero.....	464
D24.5	Custodia e vendita delle cose recuperate.....	465
D24.6	Il ritrovamento dei relitti	466
	Summary - Recovery and finding of the wrecks.....	467
	Domande a risposta multipla.....	469
UNITÀ D25 - I privilegi, l'ipoteca e il sequestro		
D25.1	Le obbligazioni del debitore	471
D25.2	I privilegi della navigazione	471
D25.3	Privilegi sulla nave	472
D25.4	Privilegi sulle cose caricate	473
D25.5	Estinzione dei privilegi.....	474
D25.6	Le garanzie reali - L'ipoteca	474
D25.7	Costituzione ed estinzione dell'ipoteca.....	476
D25.8	Il sequestro della nave	476
	Summary - Liens, mortgage and seizure	478
	Domande a risposta multipla.....	480

Modulo A

TEORIA GENERALE DEL DIRITTO

UNITÀ DIDATTICHE

A1 Il diritto e i soggetti del diritto

A2 Lo Stato e le relazioni internazionali

A3 I beni e la proprietà

A4 Le obbligazioni

A5 Disciplina giuridica del contratto

PREREQUISITI

- essere consapevoli che l'uomo necessita di regole per poter vivere **insieme pacificamente**;
- **capacità di esporre e rielaborare esperienze personali**;
- **capacità di costruire e interpretare schemi (quadri sinottici)**;
- capacità di comprensione e sintesi.

CONOSCENZE

- **concetto di diritto soggettivo e oggettivo**;
- **le norme giuridiche e le loro caratteristiche**;
- le fonti del diritto, **la loro gerarchia** e l'interpretazione delle norme;
- **i soggetti che operano nel sistema giuridico e il ruolo che essi rivestono**;
- **differenze fra persone fisiche e persone giuridiche**;
- **la capacità giuridica di agire e di intendere e volere**;
- **le limitazioni alla capacità di agire**;
- i diritti reali, i beni e la proprietà;
- **i diritti della personalità**;
- lo Stato e le relazioni internazionali;
- **le obbligazioni**;
- **disciplina giuridica del contratto; particolari tipologie contrattuali.**

ABILITÀ

Lo studente sarà in grado di:

- **comprendere l'importanza basilare del diritto nella società attuale;**
- **comprendere l'importanza della Costituzione;**
- **interiorizzare i concetti di diritto, norma giuridica, sanzione;**
- **comprendere a quale interpretazione si debba far ricorso;**
- **considerare il diritto internazionale in sede mondiale e comunitaria;**
- **riconoscere i soggetti del diritto come destinatari delle norme giuridiche;**
- **classificare e distinguere i soggetti del diritto;**
- **capire quali sia l'importanza delle relazioni tra soggetti;**
- **distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche;**
- **descrivere le diverse tipologie di contratto;**
- **individuare i contratti "tipici";**
- **riconoscere le varie ipotesi di nullità, annullabilità e risoluzione;**
- **riconoscere le diverse tipologie di azioni a favore della proprietà;**
- **riconoscere e descrivere i diritti del soggetto sulle cose e sull'uso economico delle stesse;**
- **distinguere la proprietà dal possesso.**

TEST DI VERIFICA

La verifica dell'apprendimento può essere effettuata rispondendo alle domande **che si trovano alla fine di ogni unità didattica.**



Unità A1

Il diritto e i soggetti del diritto

A1.1 Le norme giuridiche e il loro contenuto

Le norme giuridiche sono regole stabilite dallo Stato per disciplinare e organizzare la vita dei suoi cittadini. L'insieme delle norme giuridiche di uno Stato prende il nome di ordinamento giuridico.

Le norme giuridiche, a differenza di quelle di buona educazione, morali o religiose, sono precettive, ossia si è obbligati a rispettarle. Caratteristica delle norme giuridiche, infatti, è quella di contenere un precetto e una sanzione (fig. 1.1).

Il precetto è rappresentato dal comando contenuto nella norma giuridica e stabilisce il corretto comportamento da tenere. Il precetto può indicare le cose da fare (precetto positivo) oppure le cose da non fare (precetto negativo); per esempio il precetto contenuto nel codice della strada di passare con il verde o di non passare con il rosso.

La sanzione è la reazione da parte dello Stato che punisce il comportamento sbagliato.

A seconda della loro funzione le sanzioni si distinguono in:

- riparatorie: colui che ha cagionato un danno violando la norma dovrà, se possibile, ripristinare la situazione come era prima della trasgressione o risarcire il danno;
- deterrenti: sono previste affinché le persone temendo le conseguenze negative del proprio comportamento (trasgressione della norma giuridica) preferiscano rispettarla.



Figura 1.1 - Contenuto delle norme giuridiche

A seconda del loro ambito di applicazione si distinguono in:

- penali: si applicano nel caso di trasgressione di norme di diritto penale e possono consistere in pene restrittive della libertà personale (reclusione, ergastolo), pene pecuniarie (multa, confisca dei beni), misure alternative, vale a dire in limitazioni parziali della libertà personale (arresto domiciliare, libertà controllata); le sanzioni penali colpiscono chi ha tenuto un comportamento pericoloso (reato) per la convivenza sociale;
- civili: si applicano in caso di inosservanza di norme di diritto privato quali la nullità di un contratto privo di un suo elemento essenziale o il risarcimento del danno in seguito ad un fatto illecito;
- amministrative: colpiscono chi non ha rispettato dei regolamenti amministrativi.

Mentre le sanzioni penali e civili sono decise da un giudice, quelle amministrative possono essere decise anche da organi della pubblica amministrazione; esempi sono le “multe” da parte della polizia municipale o l’abbattimento di edifici costruiti senza licenza edilizia.

Le norme giuridiche, oltre ai contenuti esposti presentano particolari caratteristiche (fig. 1.2) che sono la generalità, l’obbligatorietà, l’astrattezza e la bilateralità.




Figura 1.2 - Caratteristiche delle norme giuridiche

La generalità comporta che le norme giuridiche si rivolgano a tutti i cittadini in modo da assicurare uniformità di comportamento; non sono pertanto rivolte ad una singola persona ma all’intera collettività; non vengono create discriminazioni ma uniformità di trattamento: la legge è uguale per tutti. Possono, però, essere previste norme speciali, le quali sono rivolte solo ad alcune catego-

rie di persone. In alcune situazioni, infatti, è necessario differenziare il trattamento per favorire per esempio i più deboli e realizzare così una maggiore giustizia nella società.

L'obbligatorietà garantisce l'efficacia delle regole che lo Stato impone con la propria autorità, se necessario in modo coattivo. La coattività è il ricorso da parte dello Stato all'uso della forza al fine di garantire il rispetto della norma.

L'astrattezza comporta il riferimento ad astratte tipologie di fatti escludendo il riferimento a situazioni concrete; queste non descrivono un caso concreto ma uno ipotetico (una fattispecie); la regola andrà applicata ad ogni situazione uguale a quella prevista dalla norma. Esistono tuttavia norme eccezionali destinate a valere in una particolare situazione storica e, quindi, a scomparire subito dopo. Esempi di norme eccezionali sono i condoni edilizi o fiscali e le amnistie in campo penale.

La bilateralità consiste nel fatto che le norme che regolano i rapporti tra i soggetti prevedono una situazione di vantaggio a capo ad un soggetto e di svantaggio a capo di altri; per esempio alla situazione di vantaggio del proprietario di un bene (art. 832 c.c.) corrisponde la situazione di svantaggio di tutte le altre persone di astenersi dal turbare tale situazione giuridica.

A1.2 Il diritto soggettivo e oggettivo

La parola "diritto" nel linguaggio giuridico può essere usata con due differenti significati: diritto soggettivo e diritto oggettivo.

In senso soggettivo il diritto è inteso come pretesa di un individuo tutelata dall'ordinamento giuridico (per esempio secondo l'art. 21 della Costituzione tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero); in senso oggettivo come l'insieme di norme che regolano i rapporti tra gli individui di una comunità, in altre parole l'ordinamento giuridico di quella comunità (per esempio questo testo tratta del diritto della navigazione).

Il diritto soggettivo è il potere derivante dalla norma giuridica riconosciuto ad una persona di far valere il suo interesse. I diritti soggettivi possono essere assoluti o relativi, patrimoniali o non patrimoniali.

Sono assoluti quei diritti soggettivi che si vantano verso tutti, indistintamente (diritto alla vita, alla



Figura 1.3 - La giustizia

integrità fisica ecc.). Tra i diritti assoluti vi sono i diritti reali, vale a dire quelli che assicurano un potere immediato dell'individuo su di una cosa (per esempio il diritto di proprietà, in quanto tutti hanno il dovere di astenersi dal compiere atti che ostacolano l'esercizio di tale diritto). Sono invece relativi quei diritti che si possono esercitare solo nei confronti di uno o più determinati soggetti (per esempio il diritto di credito: il creditore può pretendere il pagamento solo dal suo debitore).

La distinzione tra diritti patrimoniali e non, si riferisce invece all'oggetto del diritto che può avere un contenuto economico (esempio un diritto di proprietà o un diritto di credito) o morale (esempio il diritto all'integrità personale o il diritto di fedeltà tra coniugi).

Il diritto oggettivo è una conseguenza del vivere sociale per cui è necessario fissare regole comuni per garantire una pacifica convivenza. Diventa necessario anche limitare la libertà personale di ognuno per evitare di danneggiare gli altri e riuscire meglio così a realizzare fini comuni.

A1.3 I rami dell'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico si articola in vari rami; si suole, infatti, distinguere i gruppi di norme in base alle materie che essi disciplinano. Una prima fondamentale distinzione si opera tra il diritto pubblico e il diritto privato.

Il diritto pubblico si occupa di regolare l'organizzazione dello Stato (e della pubblica amministrazione in genere) e i rapporti tra questo e gli individui; è caratterizzato da una posizione di superiorità dell'ente pubblico nei confronti dell'individuo. Il diritto pubblico comprende il diritto costituzionale (norme relative all'organizzazione dello Stato e ai diritti e doveri fondamentali dei cittadini), il diritto amministrativo (regolamenta il funzionamento e le attività della pubblica amministrazione, cioè di quell'insieme di organi, enti e uffici che perseguono fini pubblici), il diritto penale (indica i comportamenti individuati dallo Stato come reati e quindi vietati), il diritto processuale (disciplina l'organizzazione della giustizia in campo civile, penale e amministrativo) e il diritto internazionale pubblico (l'ordinamento internazionale tra gli Stati).

Nel diritto privato, invece, rientrano tutti i rapporti tra i singoli individui caratterizzati da posizione di parità delle parti. Le principali suddivisioni del diritto privato sono: il diritto civile (disciplina i rapporti tra i singoli soggetti ad eccezione delle attività economiche rientranti nel diritto commerciale), il diritto commerciale (indica le norme relative all'esercizio dell'impresa) e il diritto internazionale privato (regola le controversie tra i cittadini italiani e i cittadini stranieri). Si cita ancora il diritto della navigazione (ossia l'insieme di norme riguardanti i rapporti tra soggetti legati alla navigazione marittima ed aerea).

A1.4 Le fonti del diritto - Gerarchia delle fonti

Per fonte del diritto si intende l'atto e il documento attraverso i quali nasce una norma giuridica introdotta dagli organi dello Stato nella società.

Tutti gli atti normativi si trovano tra loro in un rapporto gerarchico. Qualora all'interno di un ordinamento giuridico vi siano norme che regolamentino in maniera difforme una stessa situazione, verranno applicate le fonti di grado superiore che prevalgono sulle norme di grado inferiore.

Le fonti del diritto "interno" (fig. 1.4), cioè appartenenti esclusivamente all'ordinamento giuridico dell'Italia, distinte in fonti primarie e fonti secondarie, seguendo l'ordine gerarchico, sono:

- la Costituzione della Repubblica e le leggi costituzionali;
- gli atti legislativi (leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi);
- le leggi regionali;
- i regolamenti;
- gli usi e le consuetudini.




Figura 1.4 - Le fonti primarie e secondarie del diritto

La Costituzione della Repubblica e le leggi costituzionali

La più importante fonte del diritto è rappresentata dalla Costituzione della Repubblica italiana, redatta tra il 1946 e il 1947; è costituita da 139 articoli ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione contiene i principi fondamentali del nostro ordinamento e le norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento degli organi dello Stato.

Le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con un procedimento "aggravato" rispetto a quello di approvazione di una legge ordinaria. Esse hanno lo scopo di modificare la Costituzione revisionandola o integrandola.



Figura 1.5
La nascita della Repubblica italiana



Figura 1.6
Enrico De Nicola promulga la
Costituzione della Repubblica italiana

Gli atti legislativi

Gli atti legislativi comprendono le leggi ordinarie emanate dal Parlamento e gli altri atti aventi forza di legge emanati dal Governo, quali i decreti legislativi e i decreti legge. Infatti, anche se il potere legislativo non spetta al Governo (si veda il par. A2.1), questo può, con l'autorizzazione preventiva del Parlamento o con una sua approvazione successiva, emanare atti che sulla scala gerarchica si trovano sullo stesso piano della legge.

La legge ordinaria, emanata dal Parlamento (Camera e Senato), è la fonte attraverso la quale vengono regolate le relazioni sociali che intercorrono fra i cittadini.

I decreti legislativi sono atti emanati in seguito a una delega del Parlamento che, con una legge (legge-delega), indica al potere esecutivo (Governo) i criteri da seguire e le tempistiche da osservare per regolamentare materie molto complesse. Questi decreti vengono anche chiamati atti aventi forza di legge in quanto, pur non essendo leggi in senso proprio, sono dotati della medesima forza vincolante e restano in vigore, al pari di qualunque legge, senza una scadenza prefissata.

I decreti legge, invece, sono emanati dal Governo in caso di necessità e urgenza, vale a dire qualora l'intervento del potere legislativo non sarebbe altrettanto tempestivo. Il Parlamento deve però convertire il decreto in legge entro 60 giorni altrimenti perderà efficacia fin dall'origine.

Vi sono alcune materie che possono essere regolamentate solo attraverso la legge o gli atti aventi forza di legge (si parla in questo caso di riserva di legge). Per esempio l'art. 23 della Costituzione statuisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Le leggi regionali

Le decisioni politiche e amministrative non sempre vengono prese a livello centrale, cioè dal Parlamento e dal Governo, ma anche da enti periferici quali le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni.

Questi enti, potendo prendere decisioni su vari aspetti della vita politica ed economica della propria cittadinanza, godono di un certo grado di autonomia.

La Costituzione assegna, in particolare alle Regioni, una più ampia autonomia conferendo loro una potestà legislativa con i limiti:

- del rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- di non intervenire nelle materie riservate allo Stato, quali per esempio la difesa;
- del territorio in quanto le leggi regionali sono valide solo nell'ambito del territorio della Regione che le ha emesse.

All'art. 117 della Costituzione vengono elencate le materie in cui lo Stato ha la legislazione esclusiva e quelle in cui vi è una competenza "concorrente" tra Stato e Regione.

I regolamenti

I regolamenti sono atti normativi che hanno lo scopo di completare la legge quando questa disciplina la materia in modo non dettagliato; ciò al fine di evitare che una legge risulti lunga e complessa. I regolamenti sono emanati da diverse autorità dello Stato e hanno appunto la funzione di specificare gli aspetti tecnici ed esecutivi della legge.

Gli usi e le consuetudini

Gli usi e le consuetudini sono fonti non scritte, che consistono in comportamenti costanti, tenuti da tempo immemorabile, da una determinata collettività nella convinzione di rispettare una norma di legge.

In Italia gli usi sono efficaci solo se espressamente richiamati dalle norme (*secundum legem*) oppure se riguardano materie non disciplinate da leggi o regolamenti (*praeter legem*); non sono invece ammesse le consuetudini *contra legem*, vale a dire quelle che contrastano la normativa esistente.

I codici

Una difficoltà nel campo del diritto è rappresentata dalla grande quantità e varietà di leggi. Per ovviare a questo inconveniente si è provveduto alla raccolta organica, fatta dallo stesso legislatore, delle norme interessanti determinati rami del diritto. Fra le principali raccolte si citano il codice civile, il codice di procedura civile, il codice penale, il codice di procedura penale, il codice della navigazione, il codice penale militare ecc.




Figura 1.7 - Grande quantità e varietà di leggi - I codici

A1.5 L'interpretazione delle norme giuridiche

Le norme giuridiche regolamentano in astratto fatti e comportamenti; affinché queste si possano applicare ad un caso concreto occorre interpretarle. Si distinguono i tipi di interpretazione a seconda di chi la effettua e dei criteri utilizzati.

Il soggetto che più chiaramente può sciogliere ogni dubbio sull'interpretazione di una norma è colui che l'ha emanata; **il legislatore, infatti, potrà emanare una nuova norma per chiarire il significato di una precedente.** Questa interpretazione viene chiamata autentica ed è vincolante per tutti, cioè da quel momento in poi tutti dovranno seguirla.

L'interpretazione autentica, però, è rara e spesso i giudici si trovano a doversi interrogare se la norma da applicare si riferisce o meno al caso concreto che devono giudicare. Effettueranno un'interpretazione chiamata **giudiziale**, che sarà vincolante solo per le parti che in quel momento sono coinvolte nel giudizio.

L'interpretazione **dottrinale** è quella effettuata dagli studiosi del diritto; questa non è vincolante, ma è comunque molto importante poiché può influenzare altri operatori del diritto come i giudici.

Indipendentemente da chi esegue l'interpretazione, quando si applica una norma il primo significato che le si deve attribuire è quello proprio delle singole parole che la compongono, si parla in questo caso di interpretazione letterale.

Chi deve eseguire l'interpretazione, però, non si fermerà quasi mai al suo significato letterale, ma cercherà di capire la finalità della norma. Questa non semplice operazione deve tener conto della volontà del legislatore desumibile

dal complesso di leggi di cui la norma fa parte. Si parla in tal caso di interpretazione logica.

Può accadere che l'interprete si trovi davanti a un caso che non è disciplinato da alcuna norma; egli opererà allora per analogia (interpretazione analogica), di fronte a tale lacuna si potrà applicare un'altra norma che disciplina un caso simile o una materia analoga (analogia legis) e se il caso rimanesse ancora dubbio si ricorrerà ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris). I principi generali dell'ordinamento giuridico sono quelli su cui esso si basa, come l'uguaglianza di tutti i cittadini, il rispetto dei diritti propri e di quelli dei terzi ecc.

L'interpretazione analogica non è consentita per:

- le leggi penali sfavorevoli al reo: le sanzioni penali possono essere applicate solo nei casi espressamente indicati nell'ordinamento perché colpiscono la libertà delle persone;
- le leggi eccezionali.

Secondo i risultati, si ha una interpretazione restrittiva o estensiva a seconda che si restringa la portata della norma ai soli casi espressamente menzionati o la si estenda anche ad altri casi non espressamente menzionati ma logicamente contemplati dalla norma.




Figura 1.8 - Interpretazione della norma giuridica

A1.6 Limiti ed efficacia delle norme giuridiche

Come conseguenza dell'evoluzione della società si rende necessario un continuo aggiornamento dell'ordinamento giuridico che è quindi sottoposto a un rinnovamento con l'introduzione di nuove norme e la modifica o cancellazione di quelle esistenti.

La perdita di efficacia delle norme può avvenire in seguito alla loro abrogazione o annullamento.

Una norma giuridica può essere abrogata da una norma successiva o da un referendum abrogativo, cioè un quesito con il quale si chiede agli elettori se siano favorevoli all'abrogazione di una norma o a parte di essa. Si parla di abrogazione espressa quando è la stessa nuova norma a precisare che quella precedente non sarà più in vigore, e di abrogazione tacita se il nuovo testo disciplina in modo diverso la materia; infatti se due norme, dello stesso grado gerarchico, si contrappongono, occorrerà applicare quella più recente.

Una norma giuridica perde la sua efficacia anche quando viene annullata dalla Corte costituzionale perché ritenuta in contrasto con i principi stabiliti nella Costituzione che è fonte, come si è detto, in cima alla scala gerarchica. Analogamente alla Corte costituzionale interviene il Consiglio di Stato e il TAR (Tribunale amministrativo regionale) relativamente alle norme contenute in fonti secondarie come regolamenti, quando queste sono in contrasto con le fonti legislative.

Nessun comportamento può essere sanzionato o punito in base a una legge non ancora in vigore quando è stato commesso. Le norme giuridiche sono quindi irretroattive, cioè possono disporre solo per i comportamenti futuri. Il principio di irretroattività non è però assoluto: in campo civile la stessa norma potrà prevedere la sua applicazione a fatti precedenti; in materia penale le leggi più favorevoli al reo sono retroattive.



Figura 1.9 - La Corte costituzionale

Le norme giuridiche hanno efficacia solamente nel territorio di competenza dell'autorità che le ha emesse; così i regolamenti comunitari avranno efficacia all'interno dell'Unione Europea, le leggi dello Stato varranno su tutto il territorio nazionale, le leggi regionali estenderanno la loro efficacia entro i confini della Regione e così via. A volte tuttavia si applica in Italia il diritto dello Stato di cui la persona è cittadino (per esempio quando si tratta della capacità della persona o dei suoi rapporti di famiglia, di successione ecc.).

Se vi è contraddizione tra norme che si trovano sullo stesso piano della scala gerarchica bisognerà fare riferimento ad altri criteri:

- **temporale: la fonte successiva nel tempo prevale su quella precedente;**
- **di competenza: gli atti normativi che hanno una competenza speciale prevalgono su quelli che hanno invece una competenza generale.**

A1.7 I soggetti del diritto

Le regole in vigore in una data società si rivolgono ai soggetti che ne fanno parte. È lo stesso ordinamento giuridico che definisce chi possa essere considerato soggetto dell'attività giuridica. Nel diritto romano, per esempio, la qualità di "soggetto di diritto" non era riconosciuta agli schiavi ma, solo agli uomini liberi. Oggi vengono riconosciuti come soggetti dell'attività giuridica:

- **le persone fisiche;**
- **le persone giuridiche.**

A1.8 Le persone fisiche

La persona fisica è l'uomo. Egli alla nascita acquista la cosiddetta capacità giuridica, cioè l'idoneità a essere titolare di diritti e doveri. La capacità giuridica si perde solo con la morte e non può essere in alcun modo limitata nel corso della vita.

Non sempre è facile stabilire con certezza il momento della morte di un soggetto; questo accade, per esempio, nel caso in cui una persona non faccia sapere più nulla di sé. Per risolvere tale situazione, l'ordinamento giuridico prevede tre istituti: la scomparsa, l'assenza e la morte presunta.

- a) **Affinché si possa dichiarare la scomparsa di una persona occorre che non sia più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua re-**

sidenza¹ e non se ne abbiano più notizie (art. 48 cod. civ.). Su richiesta di un interessato il Tribunale nominerà un curatore (sempre che lo scomparso non abbia già un rappresentante legale), il quale avrà il compito di prendersi cura degli interessi dello scomparso.

- b) Quando un soggetto è scomparso da oltre due anni, il Tribunale, con sentenza, potrà dichiararne l'assenza. Gli eredi potranno essere immessi nel possesso, anche se temporaneo, dei beni dell'assente. Il patrimonio dovrà essere conservato e, nel caso in cui l'assente ritorni, restituito.
- c) Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il Tribunale competente potrà, con sentenza, dichiararne la presunta morte.

Il concetto di capacità giuridica va tenuto distinto da quello di capacità di agire, cioè l'idoneità del soggetto a compiere atti giuridicamente rilevanti disponendo così dei propri diritti.

Viene definito incapace colui che non ha la capacità di agire: la legge non gli consente di disporre dei propri diritti e di compiere atti giuridici, questo per la tutela della persona poiché si ritiene che non possa perfettamente rendersi conto delle proprie azioni.

Si trovano in stato di incapacità:

- i minorenni: la legge (art. 2 cod. civ.) fissa il raggiungimento della maggiore età a 18 anni;
- gli interdetti: una protezione analoga a quella prevista per i minorenni è contemplata anche per i maggiorenni che si trovano in uno stato grave e abituale di infermità mentale. L'interdizione può anche consistere in una punizione, il giudice può decidere di applicarla come pena accessoria per i condannati a una reclusione non inferiore a 5 anni.

Gli incapaci di agire non possono curare da soli i propri interessi e compiere atti giuridici validi, e hanno quindi bisogno che un tutore si sostituisca a



Figura 1.10 - L'uomo alla nascita acquista la capacità giuridica

¹ Il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è il luogo in cui la persona dimora abitualmente. La dimora è la sede dove una persona temporaneamente si trova.

loro. **Non potendo il tutore sostituirsi all'interdetto negli atti di natura personale, sono preclusi a questo:**

- il matrimonio;
- il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio;
- la possibilità di fare testamento.

Vi sono inoltre persone solo relativamente capaci di agire: sono i minori emancipati (minori che avendo compiuto 16 anni hanno contratto matrimonio in seguito ad autorizzazione del Tribunale) e gli inabilitati (possono essere inabilitati l'infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo all'interdizione, il cieco o il sordomuto che non ha ricevuto un'adeguata istruzione ed educazione e chi, per prodigalità o per abusi di bevande alcoliche o stupefacenti, espone sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici).

Chi è relativamente capace di agire può compiere da solo gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione²; per gli altri atti avrà bisogno di essere assistito dal curatore il quale aggiunge il suo consenso alla manifestazione di volontà dell'assistito. La dichiarazione di interdizione o inabilitazione avviene attraverso una sentenza, quindi la richiesta è fatta al Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza. Nel procedimento interviene sempre il pubblico ministero, che può, valutata la domanda, chiedere che la stessa sia accolta, respinta del tutto o chiedendo in sostituzione un provvedimento di inabilitazione o di amministrazione di sostegno.

L'ordinamento tutela anche le persone maggiorenni e non interdette che si trovino di fatto in una situazione di incapacità di intendere e volere anche momentanea. È il caso degli infermi di mente non interdetti o di una persona perfettamente sana ma che, a causa dell'alcool o della droga, non dispone pienamente delle proprie capacità.

Tutti gli atti giuridici compiuti dalle persone incapaci hanno come conseguenza la loro annullabilità (si veda l'unità A4).

Con la legge n. 6 del 9/1/2004 il legislatore ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno, strumento creato per chi si trova in condizione di menomazione fisica o psichica e nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Tali soggetti conserveranno la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la necessaria rappresentanza o assistenza dell'amministratore di sostegno.

Si tenga presente che ormai tale istituto è diventato in pochi anni centrale; l'interdizione e l'inabilitazione sono strumenti residuali rispetto all'amministrazione di sostegno. L'amministrazione di sostegno l'interdizione e l'inabilitazione possono nel tempo venire revocate quando vengano a mancare i

² La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione risiede soprattutto nella loro rilevanza economica; così la vendita di un alloggio è un atto di straordinaria amministrazione e l'acquisto di un vestito di ordinaria amministrazione.

presupposti oggettivi su cui si fondavano tali dichiarazioni. Esempio tipico di revoca della misura è rappresentato dal miglioramento della salute psicofisica del beneficiario.

I diritti della personalità

Ogni essere umano, in quanto dotato di capacità giuridica, è titolare di una serie di diritti di carattere strettamente personale. Questi diritti della personalità sono assoluti e non patrimoniali in quanto possono essere fatti valere contro chiunque e non hanno carattere economico.

La violazione di tali diritti può dar luogo al risarcimento del danno e, in alcuni casi, configurare un reato.

Diritto alla vita e all'integrità fisica: si tratta di diritti indisponibili, quindi il consenso o la richiesta di violazione da parte della vittima non escludono la responsabilità di chi arreca il danno, è un tipo di responsabilità prevista sia in ambito penale che civile (art. 2043 cod. civ.).

Diritto al nome e all'immagine: ogni soggetto ha diritto esclusivo al proprio nome (o al proprio pseudonimo), quindi, per esempio, non sarà possibile scrivere un libro o un articolo e firmarlo con il nome di un'altra persona. Quando ciò invece avvenisse, la parte lesa potrà richiedere al giudice di emettere una sentenza per far cessare questo comportamento illecito ed eventualmente per far rendere noto alla collettività dell'avvenuta lesione di questo diritto (attraverso per esempio la pubblicazione della sentenza su determinati giornali). La sentenza potrà prevedere anche un risarcimento del danno.



Figura 1.11 - Diritto all'immagine

Medesima tutela è prevista per la lesione al diritto all'immagine che viene leso qualora si faccia un uso non lecito dell'immagine altrui; sarà quindi possibile pubblicare una fotografia scattata in un luogo pubblico di un personaggio noto su un giornale scandalistico, ma non abbinare l'immagine di un soggetto ad un prodotto, per fini pubblicitari, senza il consenso di questo.

Diritto all'onore e all'identità personale: si ha la lesione del diritto all'onore quando una persona si vede attribuire caratteristiche, opinioni o azioni disonorevoli o infamanti. Questo avviene spesso in caso di ingiuria o diffamazione; mentre la prima fattispecie è caratterizzata dalla presenza del soggetto leso a cui l'espressione offensiva viene rivolta direttamente, la seconda è caratterizzata dalla presenza di terzi e dall'assenza del diffamato.

In caso di violazione al diritto all'identità personale, le affermazioni riguardanti la persona, le sue azioni od opinioni non sono oggettivamente disonorevoli, ma hanno come effetto quello di rendere la persona, agli occhi degli altri, diversa da quello che effettivamente è. Ognuno nella propria vita opera delle scelte morali, sociali, politiche e religiose che costituiscono l'identità personale del soggetto. È il caso, per esempio, della falsa affermazione di trascorsi politici differenti da quelli odierni di un noto parlamentare.

Diritto alla riservatezza: tale diritto può essere inteso in senso ampio come tutela dei dati personali, dell'inviolabilità della corrispondenza e del domicilio e della segretezza delle conversazioni telefoniche.

Negli ultimi decenni, con l'avvento di nuove tecnologie e di banche dati elettroniche che raccolgono ogni aspetto della nostra vita la tutela del diritto alla "privacy" diviene un'esigenza sempre più presente.

A1.9 Le persone giuridiche

Le persone giuridiche sono organizzazioni di persone e di beni per il raggiungimento di uno scopo riconosciuto dallo Stato. Queste persone, sebbene siano ideali, ma realmente esistenti nel mondo giuridico, hanno un'autonomia patrimoniale perfetta e un patrimonio nettamente distinto da quello dei soci e si pongono come autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive; da un lato, da parte dell'ordinamento giuridico, a queste verranno attribuiti diritti e doveri e dall'altro esercitano questi diritti per la realizzazione di uno scopo.

Se lo scopo perseguito dall'ente riguarda un numero limitato di persone, l'ente è privato; qualora lo scopo è invece di interesse generale si tratta di una persona giuridica pubblica. L'ente pubblico più importante è lo Stato.

Le persone giuridiche si distinguono in associazioni e in fondazioni. Le associazioni consistono in collettività organizzate di persone che si riuniscono per raggiungere uno scopo che può essere di natura economica (si parla allora di società) o non economica (si parla allora di associazioni in senso stretto). Le fondazioni, invece, sono un complesso di beni destinati da un soggetto ad uno scopo (in seguito a una donazione o un testamento) ed è questa volontà di destinazione che impronta la vita dell'ente.

Perché esista una persona giuridica occorre:

- un'organizzazione di persone o un complesso di beni aventi una data destinazione;
- uno scopo lecito e determinato;
- il riconoscimento da parte dello Stato.

Le associazioni non riconosciute costituiscono un fenomeno molto diffuso nella società moderna. Si tratta di soggetti che, pur avendo la stessa organizzazione interna di una persona giuridica, non hanno chiesto il formale riconoscimento. Sono dunque enti di fatto a cui però l'ordinamento riconosce una sorta di "soggettività" giuridica. Conseguenza rilevante è una **autonomia patrimoniale imperfetta**, in quanto vi sarà la responsabilità dei partecipanti per le obbligazioni assunte agendo in nome e per conto dell'organizzazione.

Le persone giuridiche nell'ordinamento italiano godono di una capacità giuridica e di agire affine a quella delle persone fisiche. Per la loro particolare natura, però, non possono essere titolari di situazioni soggettive proprie dell'uomo come quelle del diritto di famiglia o non possono esercitare alcuni diritti come quello di voto.

Per loro natura le persone giuridiche non possono formare ed esprimere una loro volontà se non attraverso le persone fisiche che compongono i suoi organi e in particolare:

- gli amministratori: organi esecutivi mediante i quali la persona giuridica manifesta la propria volontà ed entra in relazione con gli altri soggetti;
- l'assemblea: organo deliberante formato da tutti gli associati a cui spetta ogni decisione relativa all'attività dell'ente.



SUMMARY - The law and its subjects

- ▶ **The legal system is the set of laws established by the State to regulate and organize the lives of its citizens.**
- ▶ **The laws contain the rule and the sanction.**
- ▶ **The rule is the content of the law and establishes the correct behaviour to be held. The sanction is the punishment to which people are subject when a law is not respected.**
- ▶ **The features of laws are universality, compulsoriness, abstraction, bilateralism.**
- ▶ **Universality implies that laws are addressed to all citizens. Compulsoriness guarantees the effectiveness of the rules that the State imposes also with the use of force. The abstraction entails the reference to abstract types of facts. Bilateralism means that the law provides a benefit for a subject and a disadvantage for the other.**
- ▶ **A fundamental distinction is made between public law (regulating the functioning of the State and the relationship between State and citizens) and private law (regulating the relationship among citizens).**
- ▶ **The sources of law are the deeds and documents through which the laws are introduced by the bodies of the State in the society; these are ordered according to a hierarchy which shows the principle according to which a source of a lower degree is subjected to a higher degree one.**
- ▶ **The most important source of law is the Constitution of the Republic, drawn up between 1946 and 1947 and entered into force on the 1st January 1948.**
- ▶ **The Constitution can be amended through the constitutional laws approved by the Parliament with an "aggravated" procedure if compared to that of ordinary laws.**

- ▶ **The ordinary law is the act by which the Parliament regulates the social relations among citizens. The Constitution, under certain conditions, allows the Government to issue legislative acts valid as laws: law by decree and legislative decree.**
- ▶ **The law by decree is issued by the Government in case of necessity and urgency; it is provisionally valid and has to be enacted by the Parliament within 60 days; otherwise it loses its effectiveness.**
- ▶ **The legislative decree is issued by the Government based on a specific task of the Parliament conferred by a delegated law; it remains in force, such as any other law, without a fixed deadline.**
- ▶ **The Constitution recognizes, even if with some limitations, the legislative autonomy of the regions. Regional laws, within certain limits, have an effectiveness equal to that of ordinary laws.**
- ▶ **The regulations are rules issued by several State bodies aimed at specifying the technical and executive aspects of the law.**
- ▶ **The uses and customs are unwritten sources, which consist of constant behaviours, held since time immemorial, by a determined community convinced of respecting a law.**
- ▶ **The legal system is subject to a continuous renewal process with the introduction of new rules and the modification or cancellation of existing ones.**
- ▶ **The abrogation is the elimination of a rule by a new one or by the approval of an abrogative referendum.**
- ▶ **The cancellation is the loss of validity of a law when it doesn't comply with the principle of hierarchy of sources.**
- ▶ **In order to correctly apply a law, it has to be interpreted. Interpretation can be real, judicial, and based on the authorities.**
- ▶ **The real interpretation is carried out by the legislator that can issue a new standard to clarify the previous one.**

- ▶ **The judicial interpretation is carried out by the judge and is binding only for the parties involved at that time.**
- ▶ **The interpretation based on the authorities is made by the scholars of the law; it is not binding.**
- ▶ **The interpretation can be literal (attribution of a meaning to every words), logical (understanding the purpose of the law), analogical (analogy with other provisions).**
- ▶ **The interpretation can be restrictive (that is, it restricts the scope of the rule only to the cases expressly mentioned) or extensive (that is, it extends to other cases not mentioned, but logically provided by the law).**
- ▶ **The subjects of the juridical activity are natural persons and legal persons.**
- ▶ **The natural person is the human being who since his/her birth acquires the juridical capacity, that is the suitability to have rights and duties.**
- ▶ **The legal age is reached when a person is eighteenth years old and with it, he/she acquires the ability to act, that is the suitability to validly exercise his/her rights and to assume legal obligations.**
- ▶ **Each human being, being endowed with legal capacity, has a series of strictly personal rights (personality rights) that are absolute and not patrimonial (right to life, to physical integrity, to the name, to the image, to honour, to personal identity, to privacy).**
- ▶ **The legal person is an organization of persons provided with perfect patrimonial autonomy and an asset which is separated from that of the members.**





Figura 1.13 - Quadro sinottico



Figura 1.14 - Quadro sinottico

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA**AREA DIGITALE**

Verifiche interattive nell'eBook+

Indicare con una crocetta la risposta esatta.**1. Il diritto della navigazione rientra nel diritto:**

- a pubblico
- b oggettivo
- c privato
- d soggettivo

2. È un diritto soggettivo non patrimoniale:

- a il diritto di proprietà
- b il diritto alla vita
- c il diritto di credito
- d il diritto oggettivo

3. L'ordinamento giuridico italiano può essere ripartito in diritto:

- a costituzionale e penale
- b civile e militare
- c della navigazione marittima ed aerea
- d pubblico e privato

4. Dal punto di vista gerarchico è fonte suprema:

- a la legge
- b la consuetudine
- c la Costituzione
- d un atto dell'ONU

5. All'interno dell'ordinamento giuridico italiano:

- a tutte le norme hanno efficacia su tutto il territorio nazionale
 - b le norme hanno efficacia solamente nel territorio di competenza dell'autorità che le ha emanate
 - c le norme sono applicabili solo ai cittadini italiani e non agli stranieri
 - d tutte le norme sono applicabili solo ai cittadini comunitari e non agli extracomunitari
-

6. Le leggi ordinarie sono atti emanati:

- a dal Governo
 - b dal Parlamento
 - c dalla Magistratura
 - d dalla Corte costituzionale
-

7. L'interpretazione autentica:

- a è effettuata dal legislatore ed è vincolante per tutti
 - b è effettuata dagli studiosi del diritto e non è vincolante
 - c è effettuata dai giudici ed è vincolante per le parti in causa
 - d può essere effettuata da chiunque e consiste nell'attribuire alla norma il suo significato letterale
-

8. "Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero"; in questa affermazione la parola "diritto" è usata:

- a in senso soggettivo
 - b in senso oggettivo
 - c come diritto reale
 - d come diritto patrimoniale
-

9. La perdita di efficacia di una norma può avvenire in seguito:

- a al decadimento dei termini
 - b alla sua abrogazione o annullamento
 - c alla dichiarazione di incostituzionalità
 - d al parere negativo della Corte dei conti
-

10. Le persone fisiche acquistano la capacità di agire con:

- a la nascita
 - b il compimento della maggiore età
 - c il compimento dei sedici anni
 - d il compimento del primo atto giuridico
-

11. Le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con:

- a la nascita
 - b il compimento della maggiore età
 - c il compimento dei sedici anni
 - d il compimento del primo atto giuridico
-